



C O M U N E D I F I A N O

PROVINCIA DI TORINO

INUMAZIONI NEL CAMPO COMUNE

Le inumazioni nel campo comune vengono accordate **gratuitamente** e sono destinate esclusivamente a:

- a) cadaveri di persone morte nel territorio del Comune di Fiano, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) cadaveri di persone morte fuori dal Comune ma aventi avuto in esso, in qualsiasi periodo della vita, la residenza;
- c) cadaveri dei nati in Fiano anche se non residenti al momento del decesso;
- d) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'ASL;
- e) cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il coniuge e/o un familiare di primo grado in linea retta (genitori e figli) iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ovvero AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune.

Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m. 1,00. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento. Tale fondazione non dovrà superare la quota del terreno e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 2,20, larghezza m. 1,00

Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore alle seguenti dimensioni: lunghezza m. 2,00, larghezza m. 0,80.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte. Eventuali iscrizioni integrative devono essere autorizzate dal Sindaco.

Sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.

Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.